



**COMUNE
DI CARPI**

Ord. n.

Prot. n. 52245/18

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIA L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "FESTIVALFILOSOFIA 2019 - CARPI" DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 2019

PREMESSO

- che dal 13 al 15 Settembre 2019 il Comune di Carpi organizza un evento di promozione del centro storico di Carpi denominato "**FESTIVALFILOSOFIA2019 - CARPI**" che richiamerà l'affluenza di un ingente numero persone già a partire dalle ore 10.00 del 13.09.2019;

PRESO ATTO

che le iniziative si svolgeranno in Piazza Martiri e Piazzale Re Astolfo;

CONSIDERATO

che nell'euforia collettiva della festa, i contenitori di vetro/lattine possono far registrare fenomeni di violenza, nonché episodi e comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana derivante del loro utilizzo improprio o accidentale;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire attraverso l'emanazione del presente provvedimento vietando dalle ore 10.00 alle ore 24:00 del 13.09.2019; dalle ore 10:00 del 14/09/2019 alle ore 01:00 del 15/09/2019; dalle ore 10:00 alle ore 24:00 del 15.09.2019, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area sopraindicata, sede di svolgimento degli eventi:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

RITENUTO NECESSARIO INOLTRE

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana, vietare, nell'area di svolgimento

degli spettacoli che si terranno in Piazza Martiri e Piazzale Re Astolfo, l'introduzione di contenitori di vetro, bombolette spray, spray urticante, bagagli a mano ingombranti e artifizi pirotecnici e, più in generale, in tutta l'area del centro storico, come definito in precedenza, l'utilizzo di contenitori di vetro;

STABILITO

Per le finalità di cui sopra, di dare corso al presente provvedimento;

AVENDO DATO

Comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Modena con nota del 02/09/2019 così come recita il comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO

L'articolo 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

VISTO

Il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA

La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

di vietare, per le finalità di cui sopra ore 10.00 alle ore 24:00 del 13.09.2019; dalle ore 10:00 del 14/09/2019 alle ore 01:00 del 15/09/2019; dalle ore 10:00 alle ore 24:00 del 15.09.2019, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area sede di svolgimento dell'evento:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento concernenti il divieto di vendita e somministrazione, nonché di utilizzo di contenitori di vetro, si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di cui all'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine ossia la sanzione da € 50,00 a € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento;

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpi, nonché nei consueti modi di legge tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/241, si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

L'applicazione delle sanzioni avviene con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

Carpi li, 13.09.2019

IL SINDACO

(Alberto Bellelli)

